



## **Partito Socialista Riformista** *Sammarinese*

### **PROGETTO DI LEGGE** **“Piano Ambientale Energetico”**

#### **Art.1**

Il Congresso di Stato è tenuto a presentare al Consiglio Grande e Generale, entro il 30 ottobre 2011, un Piano Ambientale Energetico, brevemente P.A.E., informato ai principi e alle disposizioni generali contenute negli articoli che seguono.

#### **Art. 2**

Il P.A.E. dovrà essere ispirato ai seguenti principi:

- il territorio è un bene comune irriproducibile e pertanto i cittadini hanno il dovere ed il diritto di preservarlo, di tutelarlo, renderlo migliore e più vivibile;
- ogni intervento, anche se non definito in modo esplicito, che arrechi inquinamento o deturpazione dell'ambiente, è perseguito civilmente e penalmente;
- è severamente vietato depositare all'aperto materiale di qualsiasi genere, lasciare mezzi meccanici o attrezzature in stato di abbandono anche se in proprietà privata se non previa autorizzazione temporanea delle autorità competenti;
- chiunque, nello svolgimento di attività imprenditoriali produce reflui è tenuto a munirsi di sistemi di depurazione o di fitodepurazione in grado di immettere nella rete fluviale acqua con parametri sufficienti per la potabilità;
- chiunque possiede animali è responsabile totalmente degli stessi ed è tenuto a portare con sé il materiale necessario per raccogliere gli escrementi degli stessi.

#### **Art. 3**

L'Azienda Autonoma dei Servizi Statali è impegnata a redigere uno studio dei consumi energetici suddivisi per fonte energetica, in rapporto a quelle tradizionali e ai settori relativi. E' altresì impegnata a procedere ad una analisi delle potenzialità fornite dal territorio in rapporto alla generazione e distribuzione di calore, valutando la potenzialità di impiego di generatori ad alto rendimento, caldaie a biomasse, impianti di teleriscaldamento, impianti di cogenerazione a livello di Castello. Lo studio va presentato al Consiglio Grande e Generale entro il 30 settembre 2011.



## **Partito Socialista Riformista** *Sammarinese*

### **Art. 4**

Alla base del P.A.E. devono stare il potenziamento dell'utilizzo di fonti energetiche naturali come l'acqua, il solare termico, il fotovoltaico, il microeolico, il geotermico, il microelettrico e le biomasse, nonché il miglioramento della qualità del costruito favorendo sempre più la realizzazione di edifici a basso consumo e l'utilizzo di coibenti per la riqualificazione dell'esistente.

### **Art. 5**

Gli obiettivi da raggiungere con l'attuazione concreta del P.A.E. sono i seguenti:

- a) produzione autonoma del 20% dell'energia necessaria entro il 2020;
- b) produzione autonoma del 50% dell'energia necessaria entro il 2030;
- c) autonomia dal punto di vista energetico del 35% degli edifici ad uso civile entro il 2020;
- d) autonomia dal punto di vista energetico del 30% degli edifici ad uso industriale.

### **Art. 6**

Il P.A.E. deve definire gli obiettivi decennali di riduzione del consumo energetico in termini di CO<sub>2</sub> che dovranno essere controllati ogni due anni per aggiornare il Piano medesimo. Entro il 2020 tutte le fonti luminose dovranno essere a led e nel contempo si dovrà definire per legge la temperatura massima invernale e la minima temperatura estiva nei luoghi pubblici e privati.

### **Art. 7**

La presente legge entra in vigore il 5° giorno successivo alla sua legale pubblicazione